

REGOLAMENTO COMUNALE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 1 - Oggetto

1. Il servizio civico è svolto dai cittadini in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo articolo.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato dalle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Identificazione dei servizi

1. I cittadini prestano il servizio civico in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali, eventualmente sulla scorta di un piano annuale di attività elaborato dagli uffici e approvato dalla giunta comunale.
2. A titolo meramente esemplificativo, i cittadini prestano il servizio civico svolgendo:
 - a) attività di tutela, conservazione, manutenzione, custodia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree verdi, dei cortili delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
 - b) attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale;
 - c) attività di educazione e difesa ambientale;
 - d) attività di supporto presso la biblioteca comunale
 - e) attività di assistenza e prevenzione all'esterno degli edifici scolastici
 - f) attività di supporto ai servizi alla persona.

Art. 3 - Modalità di accesso per i cittadini

1. Il cittadino che intenda svolgere attività volontarie di servizio civico presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale nella quale indica i dati anagrafici, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, l'accettazione incondizionata del presente regolamento e, se del caso, il titolo di studio, la professione esercitata.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta.
3. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.
4. Le domande vengono vagliate dal competente Responsabile che provvede, con proprio atto, ad approvare l'elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione nell'Albo comunale dei volontari.

Art. 4 - Albo comunale dei volontari

1. Presso l'ufficio Segreteria è istituito l'Albo comunale dei volontari, eventualmente articolato in sezioni, a cui sono iscritti tutti i cittadini che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 3 e siano stati considerati idonei.

Art. 5 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza.

Art. 6 - Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.

Art. 7 - Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Area competente per settore che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;
2. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 8 - Obblighi dell'Amministrazione

1. Spettano al Comune tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n. 81/2008.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.
4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 9 - Mezzi e attrezzature

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico.
L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

Art. 10 - Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora da esse possa derivare un danno per il Comune, vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.